



Direzione Regionale dell'Abruzzo

Ufficio Risorse Materiali

***Affidamento in lotti del servizio biennale di manutenzione delle aree verdi nelle sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate ubicati in L'Aquila, Pescara, Chieti, Sulmona e Teramo.***

**(Iniziativa CONSIP “Sia 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale”)**

***Lettera di invito prot. 9091/2017***

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

<b>Premessa</b> .....	3
<b>Art. 1 - Oggetto della prestazione</b> .....	3
<b>Art. 2 - Amministrazione Appaltante</b> .....	3
<b>Art. 3 - Condizioni generali</b> .....	3
<b>Art. 4 - Valori dell'appalto</b> .....	4
<b>Art. 5 - Durata del contratto</b> .....	4
<b>Art. 6 - Responsabilità della ditta aggiudicataria</b> .....	5
<b>Art. 7 - Oneri della ditta aggiudicataria</b> .....	6
<b>Art. 8 - Responsabile del servizio</b> .....	6
<b>Art. 9 - Controlli e verifiche</b> .....	6
<b>Art. 10 - Corrispettivo</b> .....	7
<b>Art. 11 - Fatturazione e Modalità di Pagamento</b> .....	7
<b>Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari</b> .....	8
<b>Art. 13 - Penali, recesso e risoluzione</b> .....	8
<b>Art. 14 - Risarcimento danni</b> .....	9
<b>Art. 15 - Dichiarazioni, Garanzie e Manleve</b> .....	9
<b>Art. 16 - Divieto di Cessione del Contratto</b> .....	10
<b>Art. 17 - Cessione dei Crediti</b> .....	10
<b>Art. 18 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società</b> .....	11
<b>Art. 19 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione</b> .....	11
<b>Art. 20 - Foro competente</b> .....	11
<b>Art. 21 - Oneri Fiscali e Spese Contrattuali</b> .....	11
<b>Art. 22 - Tutela dei Dati Personali</b> .....	12

## **Premessa**

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della Richiesta Di Offerta (RDO) per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi nelle sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in appresso specificati.

Il servizio, di durata biennale, si articola nell'effettuazione di interventi periodici di manutenzione programmata (a canone fisso) sulle aree verdi di pertinenza di alcune sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate in Abruzzo e nell'esecuzione di interventi di manutenzione non programmata (extra-canone) sulle medesime aree.

Il dettaglio dei servizi richiesti, delle modalità e delle sedi di esecuzione delle prestazioni è indicato, oltre che nel presente documento, anche nel Disciplinare e negli altri documenti allegati alla RDO

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto per i servizi relativi a "Sia 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale".

## **Art. 1 - Oggetto della prestazione.**

La prestazione è l'esecuzione del servizio di manutenzione delle aree verdi a canone e extra-canone nelle sedi dei seguenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate:

- Direzione Regionale dell'Abruzzo, Via Zara 10, L'Aquila;
- Ufficio Provinciale Territorio L'Aquila, Via Salaria 27h, L'Aquila;
- Centro Operativo e Centro di Assistenza Multicanale Pescara via Rio Sparto, 21;
- Direzione Provinciale e Ufficio territoriale di Chieti viale Unità d'Italia 90/92;
- Ufficio Territoriale di Sulmona, via Salvemini 5
- Uffici Territoriale e Provinciale di Teramo, Largo Madonna delle Grazie, Teramo

Nella denominazione "aree a verde" sono compresi tappeti erbosi, giardini, piante, prati, tutte le superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale, nonché le piante in fioriere e vasi all'interno degli edifici ed all'esterno dei fabbricati oggetto del servizio.

Il servizio viene erogato su tutte le aree a verde specificate nei **Verbali di Consegna che saranno redatti prima dell'inizio dei lavori** a cura dei Referenti indicati nel Disciplinare di RDO.

L'appalto è diviso in 5 lotti e avrà durata biennale.

## **Art. 2 - Amministrazione Appaltante**

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo, Via Zara 10 – tel. 08626481, fax 0650763063, e-mail [dr.abruzzo.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.abruzzo.rm@agenziaentrate.it).

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto è l'Ing. Guido D'Isidoro, Punto Ordinante abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

## **Art. 3 - Condizioni generali**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento implica da parte dell'aggiudicatario la piena conoscenza di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla fornitura da effettuare.

Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza delle condizioni previste nel presente documento; per quanto non espressamente previsto si applicano:

- le vigenti disposizioni in materia di contratti eseguiti per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- le norme del codice civile in materia di contratti;
- le norme relative all'applicazione dei “*criteri ambientali minimi*” elaborati nell’ambito del PAN GPP per l’affidamento del “servizio di gestione del verde pubblico” e per “le forniture di prodotti per la gestione del verde pubblico”;
- le condizioni generali di contratto relative alla iniziativa Consip “Sia 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale”.

Resta salva l’applicazione delle norme imperative di finanza pubblica che dovessero intervenire.

#### **Art. 4 - Valori dell’appalto.**

L’importo massimale, presunto, della RDO è pari ad € 39.744,00 al netto dell’IVA e al lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

Concorrono alla costituzione del massimale di gara gli importi di seguito dettagliati:

1. La base d’asta del canone biennale per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, pari ad € **27.500,00** al netto dell’IVA.
2. L’importo stimato per interventi di manutenzione ordinaria non programmata, pari ad € 5.700,00 al netto dell’IVA. Al riguardo, si precisa che l’Agenzia procederà, in base all’effettivo fabbisogno degli uffici, nel corso della durata contrattuale biennale, a richiedere gli interventi non programmati **ritenuti necessari**, senza obbligo di spendere completamente la cifra preventivata.
3. L’eventuale sesto quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art.106 c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, stimato presuntivamente pari a € 5.674,00 oltre IVA.
4. L’importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, pari ad € 870,00 oltre IVA. Al riguardo vengono allegati i DUVRI preliminare dell’appalto, uno per ogni lotto.

#### **Art. 5 - Durata del contratto**

I/il contratto/i relativo/i alla fornitura oggetto della gara avrà durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione delle intese.

I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria, comprensivi di ogni onere e spesa, dovranno essere validi almeno per un periodo di due anni dalla firma del contratto, anche in caso di variazione delle sedi, fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 c.1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Il fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, gli importi da corrispondere non dovessero raggiungere l’importo contrattuale previsto.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, sia esaurito l’importo contrattuale, al fornitore potrà essere richiesto di incrementare il predetto importo fino alla concorrenza del limite di un quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art.106 c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

L’Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi, ai sensi dall’art. 106 c.11 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, di proroga tecnica limitata al tempo strettamente indispensabile

alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo fornitore. Resta inteso che, anche in caso di proroga tecnica, l'importo non potrà superare il massimale di spesa indicato oltre IVA, previsto dal presente atto.

Qualora, in corso di esecuzione del presente appalto, venisse stipulata apposita convenzione Consip S.p.A. riguardante i servizi in oggetto, l'Agenzia avrà la facoltà di recedere, anche parzialmente, dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

L'Agenzia, valutata, nei primi quattro mesi, la qualità del servizio, ha facoltà di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente.

#### **Art. 6 - Responsabilità della ditta aggiudicataria**

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare le norme vigenti riguardo alle procedure sulla sicurezza relative ai rischi propri scaturenti dall'attività d'impresa e ai rischi derivanti da interferenze.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI preliminare allegato alla documentazione di gara, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza, senza che per questo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

La ditta aggiudicataria consegnerà al Responsabile della Sicurezza dell'Ufficio il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere negli uffici dell'Agenzia e il nominativo del proprio Responsabile della Sicurezza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o per negligenza potranno essere arrecati a persone o cose, dal proprio personale, durante l'esecuzione dei servizi di fornitura.

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, ed inosservanza di prescrizioni di leggi, regolamenti, norme contrattuali, o direttive impartite dall'Agenzia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni, sia al proprio personale ed a quello dell'Agenzia od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o dell'Agenzia o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, ad attrezzature ed arredi, e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni responsabilità l'Agenzia ed il suo personale.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico ogni responsabilità penale e civile conseguente agli eventuali danni a cose e persone, per i quali è tenuta al risarcimento del danno.

Qualora per cause di disservizio dovute alla ditta aggiudicataria, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, la medesima è tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività dell'Agenzia, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento.

Inoltre, in caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € 500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

#### **Art. 7 - Oneri della ditta aggiudicataria**

Sono oneri a carico della ditta aggiudicataria:

- tutti i materiali, le attrezzature, le macchine, le apparecchiature e gli strumenti operativi necessari per fornire il servizio completo di ogni onere e magistero;
- tutti gli oneri previsti dalla legge, nei confronti del proprio personale, relativi al trattamento economico e ai contributi previsti dai C.C.N.L. e Integrativi e dalle leggi vigenti in materia di norme assicurative, previdenziali, infortunistiche ed igienico sanitarie.

La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dalle autorità competenti, l'Agenzia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando non si sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Agenzia l'elenco nominativo del personale che svolgerà le attività presso gli uffici dell'Agenzia.

L'Agenzia si riserva il diritto di richiedere all'affidatario l'immediato allontanamento del personale, che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari all'espletamento del servizio.

#### **Art. 8 - Responsabile del servizio**

Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.

Il fornitore dovrà, altresì, comunicare al più tardi entro la data di presa in consegna del primo impianto, i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle segnalazioni di anomalia.

#### **Art. 9 - Controlli e verifiche**

L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.

Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del servizio alle prescrizioni e specifiche tecniche indicate nelle presenti Condizioni Particolari.

I controlli e le verifiche verranno eseguiti, presso i siti oggetto delle prestazioni, da parte di dipendenti dell'Agenzia incaricati del controllo e della verifica della corrispondenza qualitativa dei servizi resi.

L'Agenzia ha piena facoltà di contestare il servizio che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la nuova esecuzione con spese a carico del

Fornitore Contraente entro sette giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, l'Agenzia potrà ordinarne l'esecuzione presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente e trattenendola sui crediti del Fornitore Contraente (Esecuzione in Danno)

#### **Art. 10 - Corrispettivo**

L'Ammontare del corrispettivo dovuto per il presente appalto resta stabilito nella somma pari alla migliore offerta – per lotto - ricevuta in sede di gara attraverso il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il corrispettivo di cui al precedente comma si intende comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del presente contratto.

Il Fornitore affidatario dichiara, infine, che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza, dei luoghi interessati all'esecuzione della fornitura, nonché di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati.

#### **Art. 11 - Fatturazione e Modalità di Pagamento**

Il corrispettivo sarà fatturato trimestralmente; la fattura, sulla quale dovrà essere indicato, **il numero di CIG, il riferimento (data e protocollo) dell'ordinativo**, dovrà essere intestata all'Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d Roma – p.i. 06363391001.

Come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del decreto mef 3 aprile 2013 n. 55, **le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica** per il tramite del sistema di interscambio; in mancanza dell'invio delle fatture in formato elettronico l'agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento; il codice univoco assegnato alla scrivente Direzione Regionale è HARF3J.

**Si informa che, in merito all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment dell'IVA - Art. 1 comma 629 e segg. L. 190/2014) l'Agenzia delle Entrate è esclusa dall'ambito soggettivo di applicazione della norma.**

L'Agenzia, previa **verifica della regolarità della consegna e contributiva del fornitore**, provvederà alla liquidazione del corrispettivo indicato in fattura entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa; il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato dalla ditta.

La società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

**Si avvisa che il presente appalto è sottoposto alle norme disposte del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, pertanto, sull'importo netto progressivo delle prestazioni si applicherà la ritenuta dello 0,50% come disposto dall'art.30, comma 5.**

Il Fornitore affidatario prende espressamente atto che l'Agenzia non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Il Fornitore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Ai sensi del D. Lgs n. 231 del 9/10/2002 le parti concordano che in caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale.

In caso di applicazione delle penali in appresso specificate sarà facoltà dell’Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto al Fornitore affidatario a titolo di corrispettivo per l’esecuzione del servizio.

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Al fine di adempiere alla legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., la Società aggiudicataria, in sede di stipula del contratto, dovrà comunicare un conto corrente bancario o postale dedicato su cui effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti devono essere tracciati riportando il Codice Identificativo di Gara, relativo al lotto, acquisito da questa stazione appaltante per la presente procedura concorsuale.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritta dalla legge.

#### **Art. 13 - Penali, recesso e risoluzione**

Previa contestazione dell’addebito, verranno applicate al contratto le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto allegate al Bando di abilitazione Consip: ”Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio”

Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 14 - Risarcimento danni**

Per ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la ditta, opportunamente avvisata, non adempia, l'Agenzia potrà avvalersi mediante trattenute sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti.

Il Fornitore affidatario prende atto che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al primo comma nell'arco di vigenza del contratto, l'Agenzia si avvarrà della facoltà di risoluzione dello stesso.

#### **Art. 15 - Dichiarazioni, Garanzie e Manleve**

Sono a carico del Fornitore affidatario tutti gli oneri sociali, previdenziali, fiscali e/o assicurativi relativi al personale e ai collaboratori da essa impiegati per l'adempimento di quanto previsto nel presente contratto. Il Fornitore affidatario garantisce di ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi le norme contenute nel d.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, i contratti collettivi di lavoro, le circolari e gli atti amministrativi e di applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso che il Fornitore affidatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore affidatario si obbliga a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

L'Agenzia, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva di operare una ritenuta infruttifera, pari, nel massimo, al 20% (ventipercento) dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata e di escutere la cauzione di cui al precedente art. 12 sino a concorrenza degli importi maggiorati delle eventuali sanzioni dovute dal Fornitore affidatario a dipendenti, istituti previdenziali e fisco.

La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate; in tale ipotesi il Fornitore affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

Il Fornitore affidatario si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che quest'ultima dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di personale o collaboratori del Fornitore affidatario impiegati per l'espletamento della fornitura.

Il Fornitore affidatario sarà responsabile, come meglio specificato nel capitolato per la fornitura, nei confronti dell'Agenzia e dei terzi per i danni contrattuali e/o extracontrattuali a cose

e/o persone, dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e si impegna sin d'ora a manlevare ed a tenere indenne l'Agenzia da ogni diritto o pretesa che terzi dovessero avanzare in dipendenza o in connessione con le obbligazioni assunte o in dipendenza di eventi occorsi a seguito dell'esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 16 - Divieto di Cessione del Contratto**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore Contraente di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Le Parti concordano che in caso di violazione da parte del Fornitore Contraente del divieto di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 16 del Contratto.

#### **Art. 17 - Cessione dei Crediti**

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i., anche il cessionario sarà tenuto ad indicare il CIG su indicato e ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto dedicato di cui sopra, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Le parti prendono atto che l'Agenzia si riserva il diritto di rifiutare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto qualora accerti che le prestazioni contrattuali non siano state, in tutto o in parte, eseguite correttamente da parte della società cedente ovvero in pendenza di contenzioso tra le parti.

### **Art. 18 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

### **Art. 19 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione**

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

### **Art. 20 - Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di L'Aquila.

### **Art. 21 - Oneri Fiscali e Spese Contrattuali**

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e s. m.i.

All'aggiudicazione l'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante la scansione delle marche da bollo, come per legge, che verranno applicate sul contratto (successivamente dovrà essere trasmessa anche la scansione del contratto con le medesime marche da bollo regolarmente applicate ed annullate).

#### **Art. 22 - Tutela dei Dati Personali**

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s. m. i., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Resta inteso che competono alle parti i diritti di cui alla parte I, titolo II, del succitato D.Lgs. n. 196 del 2003, e s. m. i.

Il Responsabile del Procedimento

Guido D'Isidoro

(firmato digitalmente)